

Disciplinare di gara

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI DIGITAL LEARNING OBJECTS PER LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CPV: 80420000-4 Servizi di e-learning

CIG: B2411AE146

Sommario

Premesse	4
1. Piattaforma telematica	5
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2. Dotazioni tecniche.....	7
1.3. Identificazione	7
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	8
2.1. Documenti di gara	8
2.2. Chiarimenti.....	8
2.3. Comunicazioni	9
3. Oggetto dell'appalto, importo, suddivisione tra gli aggiudicatari e durata.....	9
3.1. Oggetto	9
3.2. Importo e suddivisione tra gli aggiudicatari	10
3.3. Durata.....	11
3.4. Revisione dei prezzi	12
3.5. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	12
5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	13
5.1. Self cleaning	14
5.2. Altre cause di esclusione	14
6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	15
6.1. Requisiti di idoneità professionale	15
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	15
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete	17
Requisiti di idoneità professionale.....	17
Requisiti di capacità economico finanziaria	17
Requisito di capacità tecnico-professionale.....	17
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
Requisiti di idoneità professionale	17
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.....	18
7. Avalimento.....	18
8. Subappalto.....	19

9.	Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	19
10.	Garanzia provvisoria	20
11.	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	22
12.	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	22
13.	Soccorso istruttorio	24
14.	Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	25
14.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	25
14.2.	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14	28
14.3.	Documentazione in caso di avvalimento	28
14.4.	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	28
15.	Offerta tecnica.....	30
16.	Offerta economica.....	30
17.	Criterio di aggiudicazione	31
17.1.	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	31
17.2.	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	35
17.3.	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	36
17.4.	Modalità di attribuzione del punteggio	36
18.	Commissione giudicatrice.....	37
19.	Svolgimento delle operazioni di gara.....	37
20.	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	38
21.	Verifica di anomalia delle offerte	38
22.	Verifica della documentazione amministrativa	39
23.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	40
24.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	41
25.	Codice di comportamento.....	41
26.	Accesso agli atti	42
27.	Definizione delle controversie	42
28.	Trattamento dei dati personali	42

Premesse

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “FONDAZIONE” o “Stazione Appaltante”) è una Fondazione di partecipazione per la formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, oggi Ministero della cultura, che ne è il socio fondatore.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali la FONDAZIONE è stata, altresì, individuata quale Soggetto Attuatore del progetto “Dicolab. Cultura al digitale” (di seguito il “Progetto”) a valere sul sub-investimento 1.1.6 “Formazione e Miglioramento delle competenze digitali”, nell'ambito dell'Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “investimento 1.1 - PNRR - M1C3”).

Il Progetto prevede la definizione e l'implementazione di un programma di attività formative (sincrone e asincrone), in modalità e-learning ed in presenza, volto a rafforzare le competenze digitali degli operatori del settore culturale nell'ottica di sostenere il programma di trasformazione digitale in atto nel settore, secondo le linee di indirizzo del Piano Nazionale per la Digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito PND).

Per la propria attività istituzionale e nel contesto di quanto previsto nel Progetto e, in generale, nell'investimento della Missione PNRR 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) – Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0), la FONDAZIONE ha necessità di acquisire servizi di supporto alla progettazione e produzione di Digital Learning Objects (di seguito “DLO”), in termini di volumi, modalità di esecuzione, standard generali e specifiche tecniche. I servizi saranno regolati mediante accordo quadro (di seguito “Accordo Quadro”) con n. 3 (tre) operatori economici, allo scopo di assicurare il contestuale affidamento dei servizi oggetto del presente Disciplinare, sulla base delle tariffe offerte dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari (di seguito “Aggiudicatari”) e definite nel rispetto degli importi massimi stimati dalla FONDAZIONE.

La presente Procedura è quindi finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 31 marzo 2024, n. 36 (di seguito anche solo “Codice”).

La FONDAZIONE potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, la pianificazione dei diversi affidamenti, precisandosi sin da ora che la FONDAZIONE non assume alcun obbligo in ordine allo svolgimento degli stessi, nonché al raggiungimento di soglie minime o massime di affidamento.

Gli Aggiudicatari dovranno dunque prendere atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di affidamento specifici (nella forma di “Ordini di Servizio” o “OdS”), così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

I servizi oggetto della presente procedura rientrano nell'ambito dei contratti pubblici sottoscritti in esecuzione ed ai sensi di quanto previsto nel decreto-legge 1° maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), nel decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023 n. 41, nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” nonché nelle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR,

dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

L'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti ai servizi oggetto della presente procedura, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH. In particolare, per l'Investimento M1C3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito la "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://fondazione scuolapatrimonio.acquistitelematici.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma - codice NUTS IT Italia.

CIG B2411AE146

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Marcello Minuti, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it.

1. Piattaforma telematica

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "**Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature***"), del decreto legislativo n. 82/2005 (di seguito, "**Codice dell'amministrazione digitale – CAD**"), del Codice dei contratti pubblici e dei suoi atti di attuazione, delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra l'altro, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella sezione istruzioni e manuale della piattaforma telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto sopra riportato relativamente alle istruzioni e al manuale della piattaforma telematica utilizzata, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione ivi richiamata, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematiche e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica <https://fondazione scuola patrimonio.acquistitelematici.it/> alla quale i concorrenti hanno aderito, approvandone le regole di utilizzo, iscrivendosi.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o con altre modalità. Per le modalità di funzionamento si rimanda a quanto previsto nella sezione istruzioni e manuale della piattaforma telematica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement".

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato d'oneri;
4. Schema di contratto;
5. "Request.xml" del Documento di gara unico Europeo (DGUE);
6. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
7. Allegato 2 - Dichiarazione familiari conviventi;
8. Allegato 3 - Dichiarazione titolare effettivo;
9. Allegato 4 - Dichiarazione ex dpcm 187/1991;
10. Allegato 5 - Dichiarazione Avvalimento;
11. Allegato 6 - Schema Offerta tecnica;
12. Allegato 7 - Schema Offerta economica;
13. Allegato 8 - Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement;
14. Allegato 8bis - Guida all'eDGUE response

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante al seguente link: <https://fondazione scuola patrimonio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto dell'appalto, importo, suddivisione tra gli aggiudicatari e durata

3.1. Oggetto

L'appalto ha per oggetto i servizi di supporto alla progettazione e produzione di Digital Learning Object ("DLO"), fruibili in modalità asincrona e afferenti ai temi del settore del patrimonio culturale (di seguito i "Servizi").

I Servizi includono le attività di supporto alla progettazione e di produzione e sono analiticamente descritti e disciplinati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato d'oneri che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

Non sono ammesse varianti in sede di offerta rispetto all'oggetto dell'affidamento sopra descritto.

3.2. Importo e suddivisione tra gli aggiudicatari

Il valore complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pari a 749.600,00 € (settecentoquarantanovemilaseicento/00), oltre IVA.

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato dalla FONDAZIONE in 749.600,00 € (settecentoquarantanovemilaseicento/00) sulla base delle seguenti quantità convenzionali e prezzi unitari per ciascuna tipologia di servizio:

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI DIGITAL LEARNING OBJECT IN REGIME DI ACCORDO QUADRO						
Prog.	Servizi		Metrica e unità di misura	Quantità convenzionali	Prezzo unitario a base d'asta al netto dell'IVA	Importo complessivo a base d'asta al netto dell'IVA
Servizi di supporto alla progettazione e di produzione di Digital Learning Object						
1	DLO	base (senza storyboard)	$\frac{1 \text{ DLO} = 15}{\text{schermate}}$	160	1.200,00 €	192.000,00 €
		base (con storyboard)	$\frac{1 \text{ DLO} = 15}{\text{schermate}}$	40	1.600,00 €	64.000,00 €
intermedio (con storyboard)		$\frac{1 \text{ DLO} = 30}{\text{schermate}}$	60	3.600,00 €	216.000,00 €	
intermedio (senza storyboard)		$\frac{1 \text{ DLO} = 30}{\text{schermate}}$	20	4.000,00 €	80.000,00 €	
3		avanzato (con storyboard)	$\frac{1 \text{ DLO} = 30}{\text{schermate}}$	20	8.000,00 €	160.000,00 €
Servizi opzionali						
4	Voice dubbing (speakeraggio professionale)		$\frac{5 \text{ minuti}}$	50	400,00 €	20.000,00 €
5	Traduzione sottotitoli		$\frac{5 \text{ minuti}}$	44	400,00 €	17.600,00 €
TOTALE						749.600,00 €

Il valore complessivo dell'appalto sarà ripartito tra gli Aggiudicatari in ragione delle seguenti percentuali:

- una percentuale del 50% (cinquanta per cento) all'Aggiudicatario primo in graduatoria;
- una percentuale del 30% (trenta per cento) all'Aggiudicatario secondo in graduatoria;
- una percentuale del 20% (venti per cento) all'Aggiudicatario terzo in graduatoria.

Qualora all'esito della presente procedura risultassero solo due Aggiudicatari, la FONDAZIONE ripartirà così l'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro:

- una percentuale del 60% (sessanta per cento) all'Aggiudicatario primo in graduatoria;

- una percentuale del 40% (quaranta per cento) all'Aggiudicatario secondo in graduatoria.

In caso di un solo Aggiudicatario saranno affidati allo stesso i Servizi nella misura del 100% (cento per cento) dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

La Fondazione si riserva di richiedere all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari la prestazione di quantità di servizi superiori alle quantità convenzionali qui indicate fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'appalto aggiudicabile applicando, nella definizione dei corrispettivi, il ribasso unico offerto da ciascun Aggiudicatario.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi totalmente di natura intellettuale.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Si precisa che il valore/quantitativo totale dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione che ricorrerà agli Ordini di Servizio nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti degli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

Si precisa che qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad uno o più Ordini di Servizio raggiunga l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo, con riferimento a ciascuna quota di aggiudicazione, oppure lo ecceda, la Committente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza la stessa non potrà emettere ulteriori Ordini di Servizio. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Aggiudicatario.

Si specifica che l'Accordo Quadro che verrà stipulato all'esito della presente procedura, pur costituendo un rapporto di collaborazione preferenziale, tuttavia non garantisce agli Aggiudicatari alcun diritto di esclusiva rispetto ai servizi oggetto dello stesso e che questi pertanto potranno essere affidati a diverso operatore economico in presenza di determinate esigenze, quali, a titolo meramente esemplificativo: realizzazione di progetti con partner istituzionali già convenzionati con altri operatori economici; impossibilità degli Aggiudicatari ad adempiere ai singoli Ordini di Servizio trasmessi dalla FONDAZIONE oltre i termini minimi di preavviso definiti al punto 5 del Capitolato d'oneri; ovvero per ogni altra esigenza della FONDAZIONE.

Per l'intera durata dei servizi gli Aggiudicatari saranno tenuti ad applicare le condizioni economiche offerte in sede di gara. La FONDAZIONE non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo di ognuno degli Aggiudicatari, dal momento che la maturazione dei corrispettivi è determinato dalla effettiva realizzazione dei corsi per come indicato nel Capitolato d'oneri. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento sarà, infatti, regolato "a misura" sulla base delle singole tariffe formulate dagli Aggiudicatari in sede di offerta economica.

3.3. Durata

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni di proroga) è di 48 mesi, decorrenti dalla data di attivazione ovvero fino all'esaurimento del valore massimo complessivo per ogni Aggiudicatario.

3.4. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT per i servizi e per le retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lett. b) del Codice.

L'appaltatore dovrà provvedere ad esplicitare la propria richiesta di revisione dei prezzi dandone formale comunicazione alla FONDAZIONE, nella quale devono essere dettagliatamente esposte e comprovate con idonea documentazione le variazioni dei costi intervenute e la relativa variazione del corrispettivo contrattuale richiesta.

La FONDAZIONE provvederà a condurre una apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi poste a fondamento della richiesta di revisione dei prezzi formulata dall'appaltatore.

La FONDAZIONE fornirà risposta alla richiesta di revisione prezzi formulata dall'appaltatore entro 60 giorni, comunicando, in caso di accoglimento, parziale o totale della predetta richiesta, l'importo dell'aggiornamento del corrispettivo contrattuale da riconoscersi al medesimo appaltatore.

3.5. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la FONDAZIONE può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale

dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri

autoritari o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti alla procedura per l'affidamento dei Servizi devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice l'operatore economico dovrà:

a) possedere un fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla indizione della presente procedura

non inferiore ad euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice l'operatore economico dovrà aver eseguito nel triennio antecedente alla indizione della procedura del bando almeno n. 3 (tre) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, di importo complessivo almeno pari ad euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

Per servizio analogo si intende ogni iniziativa, realizzata attraverso qualsiasi modalità (contratto d'appalto, contratto di prestazione d'opera, progetti e/o iniziative ammesse a beneficiare di sovvenzioni/contributi pubblico, etc.) nel triennio di riferimento, di progettazione e sviluppo di Digital Learning Objects fruibili in modalità asincrona tramite piattaforme e-learning.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse) relative ai suddetti contratti;
- ogni altra documentazione idonea ad attestare l'espletamento del servizio analogo ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Ai fini della dimostrazione del requisito, si prenderanno in considerazione i soli contratti ultimati con buon esito nel periodo di riferimento ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimati con buon esito

durante tale periodo di riferimento.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al precedente punto 6.2. lettera a) deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo nel complesso in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso;
- in caso di aggregazione di rete, si applicano le disposizioni relative agli RTI.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo

digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, l'aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, o per attività connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare l'impiego di un Gruppo di Lavoro conforme a quanto previsto al punto 8 del Capitolato d'oneri.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo dell'appalto e quindi della quota massima aggiudicabile all'operatore economico (importo ridotto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice per renderlo proporzionato tenuto conto che l'importo complessivo dell'appalto sarà poi presumibilmente suddiviso tra i tre aggiudicatari, nonché adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, trattandosi di servizi di natura intellettuale, e al grado di rischio ad esso connesso) e precisamente di importo pari ad euro 7.496,00 (settemilaquattrocentonovantasei/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni di primaria compagnia.

La cauzione è costituita mediante accredito con bonifico presso il conto intestato alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali della FONDAZIONE, codice IBAN: IT 85 Z 03069 05020 1000 0006 0161.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e tenuto conto della durata massima della presente procedura.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) 10% in caso di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- d) 5 % in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00, tramite il Portale dei pagamenti dell'ANAC integrato con il sistema PagoPA (così come indicato nell'*Avviso agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità* del 17 maggio 2024). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'operatore economico allega, in ogni caso, la ricevuta del pagamento del contributo nella documentazione amministrativa.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta del termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 06 agosto 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà

richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) EDGUE (sia in formato xml che in formato pdf);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 6) eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 7) ricevuta contributo ANAC;
- 8) eventuali altri documenti.

14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione" e poi caricato sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dalla FONDAZIONE in data 04 febbraio 2019 e reperibile al link <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/trasparenza/disposizioni-general/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e dovrà essere predisposta sulla base dello schema di offerta tecnica allegato al presente Disciplinare. All'offerta tecnica dovrà essere allegata una dimostrazione pratica di n. 3 DLO rilasciati dall'operatore economico dal 1° gennaio 2020 in poi, selezionati a propria scelta tra i formati individuati al punto 3 del Capitolato d'oneri.

I DLO dovranno essere caricati nelle seguenti modalità:

- n. 1 file per ciascun formato di DLO (base, intermedio, avanzato), esemplificativo degli elementi indicati al punto 3 del Capitolato d'oneri;
- ciascun file dovrà consistere in una "demo" in formato SCORM riproducibile o equivalente;
- i file dovranno essere in formato compresso, di massimo 99 MB di peso ciascuno, NON firmati digitalmente.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma compilando e allegando il documento "Schema di Offerta Economica".

L'offerta economica deve essere formulata da ciascun offerente in termini di ribasso unico percentuale che sarà applicato a tutte le componenti dei servizi previsti dal presente Disciplinare.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1., deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi richiesti nello Schema di Offerta Economica.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia di punteggio" con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri di valutazione	Sub-criterio di valutazione	Punteggio max	Tipologia di punteggio (D/T/Q)
A. PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE ECONOMICO			
A. Background dell'Operatore economico	L'Operatore economico deve fornire un proprio profilo professionale descrittivo delle pregresse esperienze di progettazione e produzione di DLO nel settore del patrimonio culturale, specificando il possesso di eventuali certificazioni di qualità idonee alla progettazione e produzione di corsi di formazione in modalità FAD		
	A.1 Esperienze pregresse dell'Operatore economico nel campo del patrimonio culturale	10	D
	A.2 Possesso di certificazioni di qualità idonee alla progettazione ed erogazione di corsi di formazione in modalità FAD ai sensi della normativa ISO 9001 EA 37, in corso di validità	10	T

Criteria di valutazione	Sub-criterio di valutazione	Punteggio max	Tipologia di punteggio (D/T/Q)
B. METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO			
B. Solidità di metodologie e strumenti di lavoro proposti per supportare la progettazione e produzione di DLO	L'Operatore economico deve illustrare metodologie e strumenti di lavoro, affinati nel corso della sua esperienza professionale, proposti per supportare la progettazione dei DLO		
	B.1 Metodi, soluzioni informatiche e strumenti di lavoro proposti per la progettazione dei DLO	5	D
	L'Operatore economico deve illustrare metodologie e strumenti di lavoro, affinati nel corso della sua esperienza professionale, proposti per supportare la produzione dei DLO		
	B.2 Metodi, soluzioni informatiche e strumenti di lavoro proposti per la produzione dei DLO	10	D
	L'Operatore economico deve illustrare l'approccio organizzativo e le modalità di programmazione e conduzione delle attività allo scopo di assicurare la produzione in contemporanea di più DLO secondo le specifiche e la qualità dei servizi attesi		
	B.3 Metodi, soluzioni informatiche e strumenti di lavoro proposti per la programmazione e la conduzione delle attività e del Gruppo di lavoro assegnato alla produzione in parallelo di più DLO	5	D
C. CONOSCENZA DEI FORMATI MATURATA NELL'AMBITO DI ESPERIENZE PREGRESSE			
C. Conoscenza dei formati dei DLO sviluppata nell'ambito di esperienze pregresse	L'Operatore economico deve descrivere 3 Digital Learning Objects rilasciati dal 1 gennaio 2020 in poi, uno per tipologia di formato definita nel Capitolato (base, intermedio e avanzato) e allegarne le rispettive demo. Si valuterà, per ogni demo, il livello di conoscenza ed esperienza acquisita nello sviluppo degli elementi previsti dalla FONDAZIONE per ciascun formato, nonché il livello di interattività del DLO		
	C.1 DLO I: rispondenza del prodotto formativo alle specifiche previste dalla FONDAZIONE, in termini di elementi utilizzati, qualità complessiva del prodotto, chiarezza espositiva, grado di interattività ed efficacia formativa	11	D
	C.2 DLO II: rispondenza del prodotto formativo alle specifiche previste dalla FONDAZIONE, in termini di elementi utilizzati, qualità complessiva del prodotto, chiarezza espositiva, grado di	11	D

Criteria di valutazione	Sub-criterio di valutazione	Punteggio max	Tipologia di punteggio (D/T/Q)
	interattività ed efficacia formativa		
	C.3 DLO III: rispondenza del prodotto formativo alle specifiche previste dalla FONDAZIONE, in termini di elementi utilizzati, qualità complessiva del prodotto, chiarezza espositiva, grado di interattività ed efficacia formativa	11	D
D. GRUPPO DI LAVORO			
D. Livello di esperienza del Gruppo di Lavoro rispetto ai requisiti minimi	L'Operatore economico deve indicare per le unità professionali che compongono il Gruppo di Lavoro, l'eventuale esperienza aggiuntiva complessiva maturata rispetto a quella minima richiesta		
	D.1 Assegnazione in base alla somma totale del numero di anni di esperienza ulteriore rispetto alla minima richiesta dei componenti del Gruppo di Lavoro (pari a 29 anni complessivi) sulla base della seguente scala:	9	T
	- da 20 a 30 anni ulteriori rispetto all'esperienza minima prevista = 3 punti		
	- da 31 a 40 anni ulteriori rispetto all'esperienza minima prevista = 6 punti		
	- oltre 40 anni ulteriori rispetto all'esperienza minima prevista = 9 punti		
E. SERVIZI AGGIUNTIVI			
E. Servizi aggiuntivi	L'Operatore economico deve illustrare eventuali servizi aggiuntivi proposti, funzionali all'esecuzione dei servizi attesi, illustrandone l'innovatività e l'efficacia attesa		
	E.1 Servizi aggiuntivi proposti funzionali alla progettazione e produzione di DLO	5	D
F. ELEMENTI PREMIALI PNRR			
F. Elementi premiali PNRR	L'Operatore economico deve indicare se adotta o si impegna ad adottare almeno 3 specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (integrativi rispetto al quadro regolamentare esistente), nonché eventuali modalità innovative di organizzazione del lavoro		

Criteri di valutazione	Sub-criterio di valutazione	Punteggio max	Tipologia di punteggio (D/T/Q)
	<p>F.1 Adozione di almeno 3 fra i seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro adotta e/o eventuali modalità innovative di organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo; b) part time, aspettativa per motivi personali; c) integrazione economica e congedi parentali; d) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; e) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; f) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; g) adesione a network territoriali per la parità; h) individuazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diversity manager). 	2	T
	<p>L'Operatore economico deve indicare l'eventuale possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.</p>		
	<p>F.2 Il punteggio relativo al sub-criterio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione in corso di validità; - in caso di R.T.I., il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del RTI attestino il possesso di tale certificazione, secondo la formula seguente: <p style="text-align: center;"><u>punteggio*numero componenti RTI con certificazione</u> numero componenti RTI</p>	1	Q
PUNTEGGIO MASSIMO		90	

17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario.

Nello specifico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta come di seguito riportato.

Con riferimento all'elemento discrezionale "D", per ciascun criterio sarà attribuito un coefficiente variabile (compreso tra 0 e 1) pari alla media aritmetica dei giudizi attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice e corrispondenti ai seguenti valori:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Insufficiente
Coefficiente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Il punteggio attribuito al concorrente per ciascun criterio di valutazione discrezionale "D" sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pd_a = \sum_n [Wd_i * Vd_{ai}]$$

dove

Pd_a = somma dei punteggi ottenuti dal concorrente (a) sulla base dei criteri di valutazione discrezionale "D";

Wd_i = punteggio massimo attribuibile per lo specifico criterio di valutazione discrezionale "D" (i)

Vd_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (a) in riferimento allo specifico criterio di valutazione discrezionale "D" (i)

Con riferimento all'elemento tabellare "Q" di cui a sub-criteri D.1 e F.2 il punteggio (Pq) è assegnato sulla base delle indicazioni riportate nel sub-criterio di valutazione corrispondente.

Con riferimento all'elemento quantitativo "T" di cui al sub-criterio F.1 il punteggio (Pt) è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente per l'offerta tecnica è calcolato come segue:

$$Pot_a = Pd_a + Pq_a + Pt_a$$

dove

Pot_a = punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente (a);

Pd_a = somma dei punteggi ottenuti dal concorrente (a) sulla base dei criteri di valutazione discrezionale "D";

Pq_a = somma dei punteggi ottenuti dal concorrente (a) sulla base dei criteri di valutazione quantitativa "Q";

Pt_a = somma dei punteggi ottenuti dal concorrente (a) sulla base dei criteri di valutazione tabellare "T".

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di

sbarramento pari a 50.

17.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica sarà valutata applicando la seguente formula:

$$Ve_a = R_a / R_{max}$$

dove

Ve_a = coefficiente dell'offerta economica del concorrente (a), variabile tra 0 e 1;

R_a = valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente.

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente per l'offerta economica è calcolato come segue:

$$Poe_a = Ve_a * \text{punteggio massimo offerta economica (10)}$$

dove

Poe_a = punteggio dell'offerta economica del concorrente (a);

Ve_a = coefficiente dell'offerta economica del concorrente (a), variabile tra 0 e 1.

Qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

17.4. Modalità di attribuzione del punteggio

La commissione, terminato il calcolo dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica per ciascun concorrente, procederà alla definizione della graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, calcolato come segue:

$$C_a = Pot_a + Poe_a$$

dove

C_a = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

Pot_a = punteggio dell'offerta tecnica del concorrente (a);

Poe_a = punteggio dell'offerta economica del concorrente (a).

La proposta di aggiudicazione del servizio sarà fatta, in ordine di graduatoria, ai n. 3 operatori economici che avranno raggiunto il punteggio complessivo maggiore, ottenuto dalla sommatoria del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

La FONDAZIONE si riserva comunque il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea

in relazione all'oggetto dell'appalto;

- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente;
- c) sospendere o non aggiudicare l'intera procedura di gara, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa senza che il concorrente abbia nulla a che pretendere a titolo di risarcimento;
- d) non stipulare il Contratto, per motivi di pubblico interesse, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione, senza che il concorrente abbia nulla a che pretendere a titolo di risarcimento.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

Non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite.

18. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma telematica.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione ha luogo il giorno 10 settembre 2024 alle ore 11.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. Verifica di anomalia delle offerte

In considerazione dei criteri e degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, la verifica di anomalia delle

offerte sarà svolta con esclusivo riferimento all'offerta economica presentata dai concorrenti. L'individuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata attraverso il seguente metodo:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione disgiuntamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri a elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP procede in relazione ai concorrenti che hanno presentato le migliori n. 3 offerte in graduatoria a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa oltre ai concorrenti risultati tra i primi tre in graduatoria, anche il quarto in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il

corretto svolgimento della procedura.

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei concorrenti che hanno presentato le n. 3 offerte migliori in graduatoria.

Qualora risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del Contratto un numero di offerte inferiore a 3, la proposta di aggiudicazione sarà formulata soltanto in favore dei relativi concorrenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la FONDAZIONE può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato all'esito positivo della verifica dei curriculum vitae del Gruppo di lavoro proposto in sede di Offerta tecnica da ciascun concorrente. In caso di esito negativo delle relative verifiche, secondo le modalità definite nel Capitolato, si procede con lo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale calcolato sulla base della propria quota di aggiudicazione, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della FONDAZIONE e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, nonché nel Piano Triennale delle misure di Prevenzione della Corruzione integrative del MOGC ex d.lgs. 231/2001. I suddetti documenti

sono disponibili al seguente link <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/trasparenza/disposizioni-generali/>.

26. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

28. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La FONDAZIONE, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso.

I dati personali in possesso della FONDAZIONE sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara, nonché all'adempimento degli eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

L'interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo PEC rpd.scuolapatrimonio@pec.it o all'indirizzo email privacy@fondazione scuolapatrimonio.it.

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.